

RESIDENZIALE PUBBLICA

(Art.52 - Legge 5 agosto 1978, n.457)



Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)-Dott.Ing. **ELIA** Erminio,nato il 4 settembre 1926 in Oria,il quale interviene e stipula quale Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore dell'**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI** della Provincia di Brindisi,via G.B. Casimiro c. 27,ove domicilia per la carica, (C/F 00061820742),nominato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia con decreto n.84, in data 11 febbraio 1986, a ciò autorizzato con Delibera n.5579 del 3 giugno 1987 del Commissario Straordinario di detto Istituto che,in copia estratta conforme,alligasi al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-**RAMUNDO** Dr.Armando,nato il 4 agosto 1933 a Fasano (BR) e domiciliato in Ostuni al Largo F.Tamburrini c.10 (RMN RND 33M04 D508W), che dichiara di essere coniugato con **CAMPANELLA** Maria, nata il 19 luglio 1930 in Ostuni e con lui domiciliata (CMP MRA 30L59 G187E) e di trovarsi in regime di separazione dei beni regolarmente annotato sul proprio atto di matrimonio, dall'altra. -

- P R E M E S S O -

= che Ramundo Armando, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Ostuni, lotto 9°, Largo F. Tamburrini c.10, più avanti descritto, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dello alloggio predetto;

- che in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 22 novembre 1967, Prot.n.8548;

- che, pertanto, a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978, n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso;

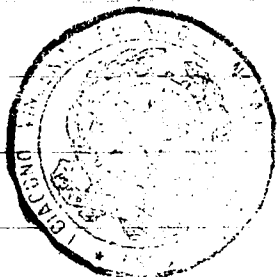
Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende al Ramundo Armando, in appresso più brevemente indicato "acquirente", che acquista ed accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni (Lotto 9°), al Largo F. Tamburrini, civico 10, piano secondo, scala "E", interno 5, composto di tre vani utili, oltre gli accessori, nonchè un locale scantinato contraddistinto col n.5, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (terrazzo, vano scala, corridoio scantinati). -

L'alloggio confina: a nord con Largo F. Tamburrini, ad est e a sud con Via F. Tamburrini, ad ovest con alloggio int.6 e vano

Ramundo Armando
Ostuni
10/11/78





2) scala.

Il locale scantinato confina: a nord con Largo F.Tamburrini, a sud e ad est con stessa ditta e ad ovest con stessa ditta e corridoio comune. -

Nel N.C.E.U.di Ostuni alla Partita 6346 -in testa I.A.C.P.- Foglio 89 - particella 324/5 -p.2°.- vani 5,5- categ. A/3/2â - con la - rendita fire 814.-

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nelle planimetrie che, esaminate e riscontrate esatta dalle parti, e da esse firmate, vengono allegate al presente contratto sotto le lettere "B" e "C".-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente, dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei

distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 del Codice Civile.

ARTICOLO 2

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £.1.441.125=(lire UNMILIONEQUATTROCENTOQUARANTUNOMILA CENTOVENTICINQUE), quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo di cui in premessa.

Tale prezzo, oltre l'I.V.A. nella misura del 2%, è stato già versato con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla Fattura n.23, dell'11 settembre 1987, rilasciata dall'Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione di ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ARTICOLO 3

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ARTICOLO 4

3) Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n.513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità potrà essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 5

Ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore corredata dei documenti i quali



comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto. -

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal legale rappresentante dell'Istituto, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ARTICOLO 6

L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ARTICOLO 7

A norma dell'art.39 della Legge Regionale 20 dicembre 1984, n.54, l'amministrazione dello stabile passa al condominio,

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 298

Allegato "A"

Rep.n.242.106

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5579

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', MEDIANTE STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI DI COMRAVENDITA, DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A FAVORE DEI RELATIVI ASSEGNATARI - O LORO EREDI - AI SENSI DEL D.L. 17/4/48, n. 1029 E DELLE LEGGI 8/8/1977, n. 513 E 5/8/1978, N. 457.

L'anno millenovecentottanta SETTE il giorno Tre del mese di Giugno ore 14,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

- Visto il D.L. 17/4/1948, n. 1029 concernente la locazione con patto di futura vendita;
- Vista la Legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni concernente, in particolare, la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica così come previsto dagli artt. 27 e 28;
- Visto l'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457 in virtù del quale deve considerarsi stipulato e concluso il contratto quando l'assegnatario abbia a suo tempo ricevuto comunicazione del prezzo di cessione;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che per gli assegnatari - o loro eredi - degli alloggi popolari di cui all'allegato elenco non sussistono condizioni ostative al trasferimento della proprietà che, comunque, avverrà subordinatamente all'estinzione di ogni eventuale situazione debitoria esistente nei confronti dell'Istituto;

- Ritenuto che, per quanto concerne gli alloggi da cedere in proprietà ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 311/77, il prezzo indicato nell'allegato elenco, determinato sulla base del valore venale definito dall'Ufficio Tecnico Erariale, varierà a seguito delle modalità di pagamento prescelte dall'assegnatario e della situazione reddituale familiare così come previsto dalle stesse norme di legge;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

DELIBERA

- DI APPROVARE il trasferimento in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti di compravendita da effettuarsi a favore dei relativi assegnatari o loro eredi, ai sensi del D.L. 17/4/48, n. 1029 e delle Leggi 8/8/77, n. 513, e 5.8.78, n. 457, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica indicati nell'Elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo (Allegato Unico), ne costituisce parte integrante, sostanziale ed inscindibile, dando mandato al competente Servizio Affari Legali e Utenza di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti di compravendita. =

Allegato "D"

Rep.n.242.106



= DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' =

Io sottoscritto Dott.Ing.ELIA Erminio,nato il 4 settembre 1926 in Oria e domiciliato in Brindisi, nella qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti il dott.Vincenzo LOIACONO,Notaio in Brindisi, con studio alla Piazza Cairoli, c.33, assumendo piena responsabilità a norma di legge

D I C H I A R O

che le opere relative alla costruzione del fabbricato sito in Ostuni,al largo F.Tamburrini,c.10,comprendente l'alloggio popolare al piano 2°,scala "E",intorno 5, e relativi accessori, di proprietà di questo Istituto, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.-

La presente dichiarazione in sostituzione di atto di notorietà a mente dell'art.4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 ed ai fini dell'art.40-comma 2°-della legge 28 febbraio 1985,n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Brindisi, addì

19 OTT. 1987

Io sottoscritto comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio
in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile di Brindisi
disi

CERTIFICO

che il dichiarante Dott.Ing.ELIA Erminio, nato il 4
settembre 1926 in Oria, nella sua qualità di Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro-tempore
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi, alla
via G.B.Casimiro, c.27, ove domicilia per la carica,
della cui identità personale e qualità io Notaio sono
certo, previa ammonizione sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, ha reso e sottoscritto, in mia presenza,
l'antescritta dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.

Brindisi, addì diciannove ottobre millenovecentottantasette.

A handwritten signature in dark ink, followed by a circular notary seal. The seal contains text around its perimeter, which is partially legible as "NOTAIO VINCENZO LOIACONO".

ALLEGATO UNICO

ELENCO DEGLI ASSEGNATARI O LORO EREDI AVENTI DIRITTO ALLA CESSIONE IN
PRORRIETA' AI SENSI DELLE LEGGI 8/8/77, N° 513, 5/8/78, N. 457, _ E
D.L. 17/4/1948, N° 1029.=

GENERALITA' ASSEGNATARIO	Ubicazione alloggi da ced. in proprietà				Prezzo		Legge di cess.
	Comune	fabbr.	Via o piazza	sc. int.	di	cess.	
1) - BLASI Rosaria ved. Fiore	BRIND.	Lotto 7°	MommsenPal.1^	B	2	10269000*	77/513
2) - FAGIANI Lorenzo	FASANO	" 5°	L.go Don Minzoni	A	5	4832100*	513/77
X 3) - RAMUNDO Armando	OSTUNI	" 9°	Tamburrino 10	E	5	1441125	457/78
4) - MARTUCCI Lucrezia ved. D'Amico	OSTUNI	" 19°	Piazza G. Giulitti, 3	B	6	2029612	1029/48
5) - LEONE Vito	FRANCAVILLA	F 6°	Boito,	H	3	1638678	1029/48
6) - Eredi di PELLEGRINO Mariano	BRINDISI	24°	Liguria	C	4	2752753	1029/48

(*) - Il prezzo è destinato a variare secondo le modalità di pagamento che saranno
previste e la situazione reddituale dell'assegnatario (artt. 27 e 28 della
Legge 513/77 e successive modificazioni) =

IL COORDINATORE GENERALE
Flc (Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO
Flc (Dott. Ing. Damiano ELIA)

Per copia conforme



[Handwritten signature]
MEDA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
L. 396

26-6-1987

Comitato Regionale di Controllo nella seduta
26-6-1987, pronuncia:

Tram. Su. Att.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Isabella Perfidio

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

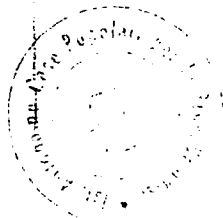
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

WSTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



5-6-87
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale



Brindisi, 25 SET. 1987
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

da costituirsi in base alle vigenti norme del Codice Civile.

Qualora già costituito l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali.

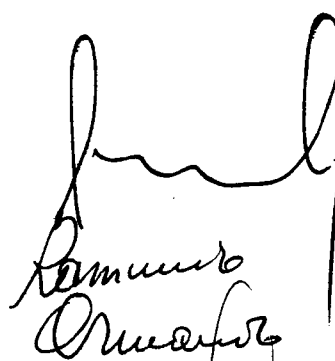
Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni e innovazioni agli elementi comuni dello stabile senza esplicito consenso dei condomini secondo quanto previsto dalle norme del C.C. vigente in materia.

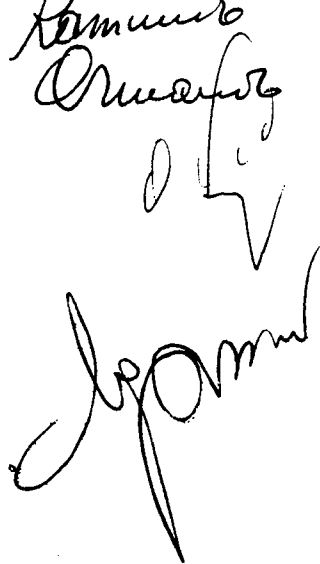
ARTICOLO 8

Con riferimento all'art.40 della Legge 28 febbraio 1985,n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante dello Istituto venditore dichiara che le opere di

costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna che al presente atto alligasi sotto la lettera "D" per formarne parte integrante ed inscindibile.


L'acquirente Ramundo Armando dichiara di non avere apportato, nè all'appartamento, nè alle pertinenze, alcuna modifica rilevante ai fini della disciplina urbanistica.

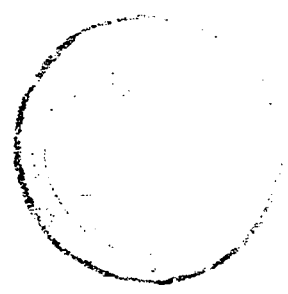
ARTICOLO 9


A norma dell'art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'articolo 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ARTICOLO 10


Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457, nonchè alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ARTICOLO 11


Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

Sono, altresì, a carico dello stesso acquirente le spese degli

allegati al presente atto. -

ARTICOLO 12

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede, l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

ARTICOLO 13

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 14

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15

Le parti convengono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed INVIM.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione d'ufficio.

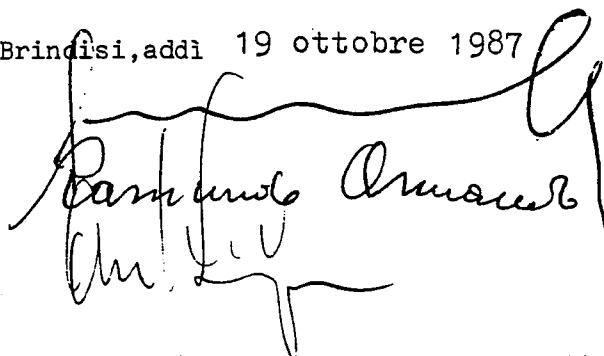
Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott. Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, al

quale il legale rappresentante dell'Istituto venditore, consegna la dichiarazione INVIM.

Il predetto Notaio è autorizzato a rilasciare copia del presente contratto a chiunque ne faccia richiesta. -

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, addì 19 ottobre 1987



Ramundo Armando

=====

Numero 242.106 del Repertorio-Numero 16581 Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile di Brindisi

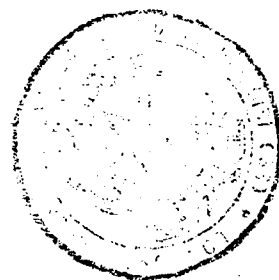
CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

- 1)- Dott.Ing.ELIA Erminio, nato il 4 settembre 1926
in Oria, nella sua qualità di Commissario Straordi-
nario e legale rappresentante pro-tempore dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, con sede in Brindisi, alla via G.B.Casi-
miro, c.27, ove domicilia per la carica,
- 2)- Dott.RAMUNDO Armando, nato il 4 agosto 1933 a

Fasano e domiciliato in Ostuni al largo F.Tamburri
ni, c.10, e

3)- Dott.Ing.LONGO Antonio,nato addì 8 giugno 1937
a Francavilla Fontana, quale Coordinatore Generale
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi,alla
via G.B.Casimiro, c.27,ove domicilia per la carica,
delle cui identità personali,qualità e poteri ido
nei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia pre
senza le proprie firme in calce,a margine dei fogli
intermedi e sugli allegati dell'antescritto atto.
Brindisi, addì diciannove ottobre millenovecentot
tantasette.



Registrato a Brindisi il 28/10/1987 al n.31/Mod.II
Trascritto a Brindisi il dì 11/11/1987 al n.15151/12973
Copia conforme all'originale ad uso convenevole
Brindisi,addì 18 novembre 1987

